

**PROBLEMI INTERRITUALI
(INTERECCLESIALI)
NELL'AMMINISTRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA**

Nel presente articolo ci occupiamo soltanto di problemi giuridico-canonici che si presentano all'interno della piena comunione della Chiesa cattolica, non possiamo invece analizzare le situazioni, quando i ministri cattolici amministrano lecitamente il sacramento della penitenza a dei fedeli che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica o quando i fedeli cattolici chiedono questo sacramento da un ministro non cattolico (c. 844).

1. Il problema della duplicità nella disciplina penitenziale cattolica

1.1. *La disciplina latina vigente*

Comparando il Codice di Diritto Canonico vigente della Chiesa latina e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali salta all'occhio una differenza notevole per quanto riguarda la tecnica della limitazione della possibilità di assolvere certi peccati oggettivamente gravi. Il Codice latino conosce soltanto le pene *latae sententiae* che colpiscono automaticamente la persona che commette certi atti generalmente peccaminosi, i quali però devono costituire un delitto cano-

nico per il quale è prevista tale pena canonica¹. Chi è colpito da scomunica o interdetto *latae sententiae* non può ricevere lecitamente i sacramenti (cc. 1331 §1, 2°; 1332). Tali pene costituiscono una specialità del diritto canonico occidentale. Storicamente esse compaiono progressivamente partendo forse già dal secolo IV, ma questo istituto giuridico si è stabilizzato durante i secoli XI-XII. Nel secolo XIII il suo uso era già eccessivo come dimostra la critica di Innocenzo IV al primo Concilio ecumenico di Lione (1245)². Tale mezzo giuridico sembrava efficace contro i delitti occulti di persone che credevano nell'effetto delle pene canoniche³.

Il diritto canonico latino universale non conosce invece più l'istituto della riserva dei peccati come tali (*ratione sui*). Nel c. 982 si vieta l'assoluzione del penitente che ha falsamente denunziato presso l'autorità ecclesiastica un confessore innocente accusandolo del delitto della sollecitazione al peccato contro

¹ Cf. CIC cc. 508 §1, 566 §2, 1314, 1318, 1324 §3, 1326 §2, 1329 §2, 1333 §3, 3°, 1334 §2, 1335, 1336 §2, 1352 §2, 1355 §2, 1356 §1, 1357 §1, 1364 §1, 1367, 1370 §§1-2, 1378 §§1-2, 1382, 1388 §1, 1390 §1, 1394 §§1-2, 1398.

² Cf. Conc. Lugd. I, const. 22, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. J. Alberigo-J.A. Dossetti-P.P. Joannou-C. Leonard-P. Prodi, Bologna 1973³, 292-293.

³ Cf. per es. P. HUIZING, «The earliest development of excommunication latae sententiae by Gratian and the earliest decretists», *Studia Gratiana* 3 (1955) 277-320; R. CASTILLO-LARA, «Algunas reflexiones sobre la futura reforma del libro V CIC», *Salesianum* 23 (1961) 324-329; V. DE PAOLIS, «De legitimitate et opportunitate poenarum latae sententiae in iure canonico», *Periodica* 62 (1973) 319-373; A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Eglise. Commentaire des Canons 1311-1399* (Le nouveau droit ecclésial), Paris 1990, 52-53.

il sesto comandamento. L'assoluzione sarà lecita soltanto se il penitente formalmente ritira la falsa denuncia ed è preparato a riparare i danni. Questo era, nel Codice Pio-Benedettino, l'unico peccato riservato (CIC 1917 c. 894)⁴. Il legislatore voleva cancellare questa riserva sopprimendo così tale istituto giuridico nel diritto latino universale⁵. La motivazione del cambiamento nel Codice si chiarisce da una richiesta della Sacra Penitenzieria in cui tale riserva veniva qualificata inutile e si ribadiva che lo scopo della riserva si può raggiungere sufficientemente mediante le censure⁶.

Sembra invece possibile la riserva di un peccato come tale da parte dei vescovi diocesani o nel diritto particolare nel senso più generale. Al vescovo diocesano infatti spetta, nella sua diocesi, «tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, eccettuate le cause [...] riservate alla suprema autorità ecclesiastica o ad altra» (c. 381 §1; cf. LG 27). Siccome il Codice latino non sembra proibire la riserva di un peccato al vescovo diocesano, tale limitazione della facoltà dei

⁴ Per aspetti storici della riserva dei peccati *ratione sui* e *ratione censurae* vedi per es. J.M. GONZALEZ DEL VALLE, *El sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su regulación actual*, Pamplona 1972; M. GONZALEZ DEL VALLE, «Facultad de absolver, excomunión y reconciliación con la Iglesia en el nuevo Código», in *Reconciliación y penitencia. V Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, ed. J. Sancho etc., Pamplona 1983, 941-955.

⁵ *Communicationes* 10 (1978) 49.

⁶ B. DUFOUR, *La pénitence et l'onction des malades. Commentaire des Canons 959-1007* (Le nouveau droit ecclésial), Paris 1989, 89.

confessori da parte del vescovo pare che sia possibile anche attualmente.

1.2 *La disciplina orientale*

Nel diritto comune delle Chiese cattoliche orientali non si conosce la pena *latae sententiae*, ma esiste (soprattutto nei cc. 727-729 CCEO) l'istituto della riserva dei peccati. L'ordinamento giuridico comune delle Chiese orientali cattoliche sostituiva le pene automatiche consapevolmente con il sistema dei peccati riservati, perché la presenza delle pene *latae sententiae* nel diritto orientale era ritenuta un segno di latinizzazione. I Principi Direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale approvati dalla I Plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale il 18-23 marzo 1974, infatti, stabiliscono che «Nel Codice orientale si aboliscano tutte le *poenae latae sententiae*, perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alle Chiese ortodosse, e non sembrano necessarie ad un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese Orientali Cattoliche»⁷.

Eppure, durante la revisione del Codice orientale alcuni ritenevano necessarie tali pene per la difesa dell'ordine pubblico della Chiesa e per la correzione dei delinquenti⁸. Nel CCEO invece tali pene non figu-

⁷ *Nuntia* 3 (1976) 9.

⁸ Cf. P. SZABÓ, «Fenntartott esetek, fenntartott bünök (casus reservati, peccata reservata)», in *Katolikus Lexikon* III, Budapest 1997, 599-600.

rano più, ma la loro funzione viene compiuta attraverso la riserva di alcuni peccati. Di tali riserve il c. 727 CCEO stabilisce che «In alcuni casi, per provvedere alla salvezza delle anime, può essere opportuno limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo però non può essere fatto se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica». Da questo principio generale risulta che il legislatore considera la riserva del peccato come una limitazione della facoltà di amministrare il sacramento della penitenza. Tutto ciò è in piena conformità con la tradizionale dottrina canonica latina formulata anche nel c. 893 del CIC/1917, dove la riserva del peccato appare come una «limitazione della giurisdizione» del semplice confessore (e a volte anche dei Vescovi)⁹. Dato che la facoltà di confessare è necessaria per i sacerdoti per la validità dell'assoluzione¹⁰, i peccati riservati non possono essere assolti

⁹ Cf. per es. A. GOUGNARD, «De notione peccati reservati», *Collectanea Mechliniensia* 25 (1936) 149-156; A. GOUGNARD, «De absolutione a peccatis reservatis», *Collectanea Mechliniensia* 25 (1936) 276-282; E. JOMBART, «Confesseur», in *Dictionnaire de droit canonique*, ed. R. Naz, IV, Paris 1949, 24-26; M.B. WALSH, «Reserved sins», in *New Catholic Encyclopedia*, ed. W.J. McDonald et alii, New York 1967, XII, 389 («The direct reservation of sin is an act of ecclesiastical authority whereby the sacramental jurisdiction to absolve a specific sin is withheld from the usual confessor by his ecclesiastical superior»); E.F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, Santander 1949², 324; F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, Roma 1963⁷, II, 303, n. 352; ecc.

¹⁰ Cf. CCEO c. 722 §3; CIC c. 966 §1; CIC/1917 c. 872; Conc. Trident., Sess. XIV, De poenitentia c. 7, in DS 1686; P. ERDÖ, *Egyházjog*, Budapest 1992, 370-371.

validamente da confessori che non hanno, oltre alla facoltà generale di confessare, anche l'autorità (o l'autorizzazione) di amministrare il sacramento pure in tale caso. Due sono i peccati nel CCEO riservati alla Santa Sede, la diretta violazione del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro la castità (CCEO c. 728 §1). È riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue l'effetto (ivi §2). Per l'assoluzione dei peccati riservati alla Santa Sede bisogna rivolgersi alla Penitenzieria Apostolica e non alla Congregazione per le Chiese Orientali¹¹. Naturalmente l'assoluzione sacramentale non viene concessa a distanza dalla Penitenzieria come persona giuridica, ma sarà il confessore ad ottenere la necessaria facoltà da questo dicastero¹².

Il terzo peccato riservato nel Codice orientale, cioè l'aborto, come dicevamo, è riservato al Vescovo eparchiale. Questo vuol dire che gli altri ordinari (neppure quelli locali – cf. CCEO c. 984 §§2-3) non possono dare l'assoluzione in tali casi, e non possono dare nemmeno la rispettiva facoltà agli altri confessori.

Per vedere la portata reale dell'istituto della riserva dei peccati nel diritto orientale, bisogna precisare che la riserva stessa non è un divieto qualsiasi o una semplice sottrazione della facoltà di assolvere qualche peccato per un caso concreto, ma riveste normalmente un aspetto più generale. Questo vuol dire che le riserve codiciali (CCEO c. 928) sono delle leggi, e anche

¹¹ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Pastor bonus*, 28. VI. 1988, Art. 58 §2; Art. 118, AAS 80 (1988) 875. 890.

¹² Cf. per es. A. GOUGNARD, «De absolutione» (cf. nt. 9), 277 («specialis facultas requiritur»).

le altre riserve che possono essere stabilite col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi in una Chiesa metropolitana oppure della Santa Sede, ma da una autorità propria di una Chiesa *sui iuris*, rivestono ordinariamente un carattere generale e sono delle leggi particolari o comunque hanno un valore normativo. Da questo discende la possibilità della dispensa a tali leggi per casi speciali. Perché un'autorità diversa, ma non superiore allo stesso legislatore possa dare validamente una dispensa, è necessaria la presenza di una causa giusta e ragionevole, come soprattutto il bene spirituale dei fedeli (CCEO c. 1536 §§1-2). Tale regola viene attenuata però dal fatto che nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è lecita e valida (ivi §3). Dispensare dalle leggi di diritto comune e di diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*, oltre al legislatore, può anche il Vescovo eparchiale (CCEO c. 1538 §1). Se è difficile ricorrere all'autorità competente per dare la dispensa e si presenta il pericolo di un grave danno, ogni Gerarca può dispensare i fedeli sui quali esercita la sua potestà (ivi §2). Il Codice orientale chiama Gerarca (cioè Ordinario), anche quelli che succedono ai Vescovi eparchiali provvisoriamente nel governo, nonché i Superiori maggiori degli istituti di vita consacrata che sono provvisti di potestà di governo ordinaria (ivi §3). Vengono chiamati Gerarchi del luogo pure i Protosincelli e Sincelli (ivi §2). Alla questione se la possibilità di dare la dispensa dei Gerarchi si riferisca anche ai Sincelli e ai Protosincelli, sembra che si possa rispondere positivamente, perché il testo del §2 del c. 1538 del CCEO parla espressamente di ogni Gerarca.

Oltre alla possibilità della dispensa alla legge che stabilisce la riserva di un peccato, secondo il canone

729 CCEO la stessa riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore:

1° se si confessava un malato che non può uscire di casa o un fidanzato/ta per celebrare il matrimonio; 2° se, a giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non può essere chiesta all'autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale; 3° fuori dei confini del territorio nel quale l'autorità che ha posto la riserva esercita la potestà.

Se prendiamo in considerazione che pure il diritto orientale conosce l'istituto della potestà e facoltà suppleta dalla Chiesa, cioè che nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile la Chiesa supplisce la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza (cf. CCEO cc. 994-995), dobbiamo riconoscere che i critici dell'introduzione dei peccati riservati nel Codice orientale avevano anche delle ragioni non prive di valore. Così già durante la revisione si osservava che soprattutto la cessazione automatica della riserva prevista nell'attuale c. 729 rischia di rendere «del tutto inutile nella pratica la riserva di tali peccati»¹³.

Malgrado le critiche, queste regole sono state adottate nel Codice orientale, perché si riteneva talmente estranee le pene *latae sententiae* dalla tradizione orientale che si sentiva costretti a sostituirle con la riserva del peccato che si considerava invece

¹³ *Nuntia* 28 (1989) 97. Vedi anche J. MANZANARES, «Comentario al c. 729», in *Código de canones de las Iglesias orientales. Edición bilingüe comentada* (Biblioteca de autores cristianos 542), Madrid 1994, 302: «Pero hay que reconocer que si, por una parte, hace fácil obtener la absolución de los pecados reservados, por otra puede hacer del todo inútil el mismo instituto de la reserva».

conforme alle tradizioni orientali perché proveniva dall'antica disciplina penitenziale¹⁴.

Al centro del nostro interesse stanno le situazioni quando il sistema latino e quello orientale si incontrano nella prassi dell'amministrazione del sacramento della penitenza.

2. Situazioni interrituali difficili nell'amministrazione della penitenza

2.1. *Differenze tra diverse Chiese orientali*

Prima di tutto va notato che sono possibili delle differenze nella disciplina dei peccati riservati pure fra due Chiese cattoliche orientali *sui iuris*. Anche se il CCEO riguarda tutte le Chiese orientali, il suo c. 727 rende possibile la riserva di alcuni peccati per diritto particolare. Tale diritto particolare può essere diverso nelle diverse Chiese cattoliche orientali. Dato che questa riserva è una norma i cui destinatari sono i sacerdoti confessori e non i penitenti, se ci fossero delle discordanze fra l'ambito delle riserve nelle diverse Chiese rituali, basterebbe che le autorità competenti di ciascuna Chiesa *sui iuris* limitassero la facoltà di assolvere dei presbiteri loro sudditi riservando quei peccati dei penitenti di una Chiesa rituale diversa, i quali sono riservati in quella Chiesa. In mancanza di una tale disposizione speciale il confessore – in un territorio soggetto all'autorità gerarchica della propria Chiesa rituale – avrebbe la facoltà di assolvere validamente il penitente dell'altra Chiesa da un peccato che in

¹⁴ *Nuntia* 28 (1989) 98.

quella Chiesa sarebbe riservato. Tale assoluzione, anche se avesse luogo entro i confini del territorio nel quale l'autorità dell'altra Chiesa *sui iuris* che ha posto la riserva, esercita la potestà (cf. CCEO c. 729), sarebbe valida e probabilmente persino lecita, purchè anche la Chiesa rituale del confessore abbia una propria gerarchia sul medesimo territorio. Sarebbe invece invalida l'assoluzione di un peccato riservato per diritto particolare da parte di un confessore, nella Chiesa rituale del quale vale la riserva sul rispettivo territorio, anche se nella Chiesa del penitente tale riserva non esistesse. Teoricamente è possibile anche che in due eparchie della stessa Chiesa *sui iuris* vi siano diversi peccati riservati per il diritto particolare. Ciò però non sembra causare alcuna difficoltà, dato che le leggi particolari obbligano i sacerdoti del luogo e anche quelli provenienti da altre eparchie appartenenti alla stessa Chiesa *sui iuris* che si trovano in quel territorio, perché si tratta di norme particolari che provvedono all'ordine pubblico (cf. CCEO c. 1491 §3, 2°).

Questi eventuali problemi – ed altri simili sui quali non ci soffermiamo in questo luogo – sono però secondari rispetto alle questioni che provengono dalla differenza di sistema tra le Chiese orientali e la Chiesa latina.

2.2. *Questioni provenienti dalla differenza tra le Chiese orientali e la Chiesa latina*

2.2.1 Problemi riguardanti la confessione di un fedele latino presso un confessore orientale

Dato che la riserva del peccato è – come dicevamo sopra – una restrizione della facoltà di dare l'assoluzione, se un penitente latino confessa un peccato riser-

vato ad un confessore orientale sul territorio dell'autorità ecclesiastica orientale che ha posto la riserva, il sacerdote non può assolverlo validamente, perché la facoltà è richiesta per la validità dell'amministrazione del sacramento. Naturalmente tutto ciò non si riferisce alle situazioni come il pericolo di morte (CCEO c. 725) o le altre circostanze speciali elencate nel c. 729 del CCEO.

Va osservato inoltre che la mancata facoltà del sacerdote può essere suppleta nell'errore comune o nel dubbio positivo. Ambedue possono essere sia di fatto che di diritto (CCEO c. 994). Nel giudicare la presenza di tale errore o dubbio va tenuta presente tutta la rispettiva casistica elaborata dalla canonistica latina antica. Di errore comune parliamo se sono presenti dei fatti pubblici adatti ad indurre in errore la comunità, per esempio se un sacerdote privo di facoltà si siede nella sede confessionale. Tale osservazione si riferisce però soltanto alla facoltà generale. In un luogo sacro appartenente ad una Chiesa orientale *sui iuris* non si presume che i confessori abbiano la facoltà di assolvere i penitenti pure dai peccati riservati in quella Chiesa. Così l'errore comune per tale motivo non si realizza tanto facilmente. Altro è il caso, quando il Vescovo orientale competente, per certi luoghi, concede la facoltà di assolvere i peccati riservati a se stesso, come per esempio il Vescovo di Hajdudorog, il quale, per il grande giubileo, ha concesso ai confessori la facoltà di assolvere il peccato riservato dell'aborto nel famoso santuario greco-cattolico di Máriapócs.

Si tenga presente inoltre che la mancata facoltà viene suppleta – per il bene pubblico – anche se l'errore comune viene provocato intenzionalmente dal ministro del sacramento, purché si tratti realmente di un fat-

to pubblico, oggettivamente adatto di provocare tale errore. Questo riguarda naturalmente soltanto la validità dell'atto. Se la provocazione intenzionale di tale errore sia lecita o meno, dipende dalle circostanze¹⁵.

Se un penitente latino vuol confessarsi da un sacerdote orientale accusandosi di peccati non riservati nel diritto orientale, ma legato da una censura *latae sententiae* secondo il diritto latino (cf. per es. CIC c. 1364 §1; 1367; 1370 §§1-2; 1382), la quale gli proibisce la recezione dei sacramenti, ma non esclude la loro validità¹⁶, il sacerdote orientale può assolverlo validamente, ma tale assoluzione sarebbe illecita. Il motivo dell'illiceità non è direttamente la proibizione del Codice latino, il quale non «riguarda» (e così non obbliga) i cattolici orientali (c. 1). È invece piuttosto il fatto che l'effetto del Codice latino per gli orientali – come pure quello del Codice orientale per i latini¹⁷ – non si esaurisce nella forza obbligatoria diretta delle norme che generalmente non esiste per loro, ma perché le leggi che determinano la condizione giuridica di una persona nella comunità ecclesiastica, han-

¹⁵ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943³, 439, 444-445, n. 378, 382; H. JONE, *Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones*, I, Paderborn 1939, 216-217; P. ERDŐ, *Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal*, Budapest 1997³, 182.

¹⁶ Cf. CIC c. 10; cf. J. ARIAS, «Comentario al c. 1331», in *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, ed. P. Lombardía – J.I. Arrieta, Pamplona 1983, 805; J. BERNAL, «Comentario al c. 1331», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, IV/1, 357-358.

¹⁷ A meno che non sia espressamente stabilito diversamente (CCEO c. 1).

no effetto vincolante indiretto per i superiori (o ministri di sacramento) di una Chiesa *sui iuris* diversa, i quali devono rispettare la capacità o incapacità di porre certi atti dei fedeli dell'altra Chiesa *sui iuris*¹⁸.

Questa nostra tesi rimane valida malgrado le teorie di alcuni commentatori antichi del Codice Pio-Benedettino, secondo i quali anche la riserva di una censura comportava la riserva del peccato connesso con il delitto la cui sanzione era proprio la censura riservata¹⁹. Tale opinione però è stata già rifiutata con validi argomenti da autori così eccellenti come Felice Cappello, il quale ribadisce che l'assoluzione da un peccato connesso con una censura che impedisce la recezione dei sacramenti, come la scomunica, è valida se la disposizione del penitente è sufficiente, perchè la cosiddetta riserva di un peccato *ratione censurae* non toglie la facoltà (*iurisdictio*) del confessore circa il rispettivo peccato, ma proibisce soltanto l'esercizio di tale facoltà²⁰. Se accettava la validità del-

¹⁸ Cf. M. BROGI, «Il nuovo codice orientale e la Chiesa latina», *Antonianum* 66 (1991) 46-49; P. ERDÖ, «Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)», *Periodica* 84 (1995) 320-322.

¹⁹ N. FARRUGIA, *De casuum conscientiae reservatione*, Taurini 1922, 13 («ratione censurae»).

²⁰ F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis* II (cf. nt. 9), 307, n. 356: «An valide quis absolvatur a peccatis si prius absolutus non fuerit a censuris. – Sermo est de censura, ut patet, quae impedit sacramentorum susceptionem, v. g. de excommunicatione. Absolutio in casu *per se* valida est, dummodo poenitens sit rite dispositus seu nihil obstat ex parte ipsius ad sacramentum poenitentiae valide et licite suscipiendum. Sane, reservatio peccati *ratione censurae* non privat confessarium iurisdictione circa illud peccatum, sed solum prohibet ne ipsa utatur, antequam censurae vinculum sublatum fuerit».

l'assoluzione in tali casi già Felice Cappello, tanto più dobbiamo accettarla noi oggi, quando il Codice latino non conosce più l'istituto della riserva dei peccati, mentre il c. 18 ribadisce che le leggi che restringono l'esercizio dei diritti devono essere interpretate strettamente, e il c. 10 afferma che le leggi irritanti o inabilitanti devono ordinare espressamente la nullità dell'atto o l'inabilità della persona.

2.2.2. Problemi circa la confessione di un fedele orientale cattolico presso un confessore latino

Un altro tipo di domande sorge quando un penitente orientale cattolico vuol confessarsi da un confessore latino accusandosi con peccati riservati nel diritto orientale. Dato che la riserva è una limitazione della facoltà del confessore, essa non si riferisce al confessore latino, poiché i canoni del CCEO riguardano «tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente». I canoni 727 e 728 del CCEO, infatti, non fanno alcun riferimento alla Chiesa latina. Per conseguenza, la facoltà del confessore latino rimane intatta. Siccome la riserva del peccato, a differenza della censura, non è una pena canonica, al fedele orientale non sembra che sia proibito confessare i peccati riservati. Il Codice latino, il quale è l'unico che obbliga direttamente il confessore latino, inoltre, stabilisce espressamente che a «qualunque fedele è lecito confessare i peccati ad un confessore legittimamente approvato anche di un altro rito, che avrà preferito» (c. 991). La base di tale disposizione è la dottrina del Concilio Vaticano II – che si riferisce ovviamente anche ai cattolici orientali –, secondo la quale i vari riti

nella Chiesa cattolica hanno uguale dignità (SC 4). Per questo il fedele ha il diritto di scegliere qualsiasi confessore, anche di un'altra Chiesa *sui iuris* (cf. OE 16. 27)²¹. Anzi il numero 16 del decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* costituisce proprio la fonte del c. 991 del Codice latino²². Così, se non il Codice latino, ma certamente il decreto del Concilio riguarda anche i fedeli orientali. Quindi essi hanno il diritto di recarsi dal confessore latino. Questo diritto viene persino chiamato fondamentale da alcuni autori, dato che la scelta del confessore tocca direttamente la persona del fedele nella sua dignità e intimità²³.

Detto questo risulta chiaro che il confessore latino può assolvere non soltanto validamente, ma anche lecitamente un penitente orientale da un peccato che è riservato nel diritto della Chiesa *sui iuris* di questo fedele. Il motivo è che in questo caso non siamo di fronte nemmeno ad un divieto indiretto, perché al fedele orientale non sembra vietato confessare il proprio peccato riservato. Da tutto ciò si dà però un problema pastorale. Dato che i fedeli orientali vivono spesso in una situazione di diaspora, accade frequentemente che

²¹ Cf. G. DAMIZIA, «Commento al c. 991», in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, ed. P.V. Pinto, Roma 1985, 590.

²² Cf. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, 276.

²³ Cf. per es. T. RINCÓN-PÉREZ, «Libertad del seminarista para elegir el "moderador" de su vida espiritual», *Ius Canonicum* 28 (1988) 479; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 1998, 238-239; W.H. STETSON, «Comentario al c. 991», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, III, 842-843.

possono raggiungere con facilità un confessore latino. Così sorge di nuovo la domanda circa l'inefficacia della riserva dei peccati nel diritto orientale.

Per risolvere tale difficoltà realmente esistente si offrono diverse possibilità nel diritto latino. Prima di tutto, come abbiamo detto all'inizio, sembra senz'altro possibile che il Vescovo diocesano latino stabilisca la riserva a se stesso dei peccati che sono riservati nelle Chiese orientali *sui iuris* più diffuse nel suo territorio. In questo caso la riserva si potrebbe riferire soltanto ai casi, quando il penitente appartiene alla rispettiva Chiesa orientale. Tale misura sarebbe una limitazione della facoltà dei confessori, e così potrebbe obbligare tutti i confessori latini sul territorio della diocesi. Analizzando la natura di un divieto di questo genere si danno due ipotesi: 1) o si tratta di una misura legislativa e cioè di una legge particolare che sarebbe così analoga alla riserva dei peccati nel diritto orientale e che sembra possibile in base alla potestà generale dei Vescovi diocesani (cf. c. 381 §1; CD 8a); 2) o si tratterebbe almeno di un atto amministrativo previsto nel c. 967 §2 secondo cui

Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in virtù dell'ufficio, sia in virtù della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione, o del luogo in cui hanno domicilio, possono esercitare la medesima facoltà dovunque, se l'Ordinario del luogo non lo abbia negato in un caso particolare, ferme le prescrizioni del c. 974 §§2 e 3.

Tale divieto può provenire quindi non soltanto dal Vescovo diocesano, ma anche dagli altri ordinari del luogo, e può riferirsi non soltanto a singoli casi, ma a casi «particolari». Sembra che tali casi particolari possano essere per esempio quelli, nei quali il penitente orientale si accusa di un peccato, riservato

nella propria Chiesa (magari in un periodo di tempo determinato, e certamente prorogabile)²⁴. L'effetto di tale divieto sarebbe – anche in base al riferimento al c. 974 – la perdita della facoltà di dare validamente l'assoluzione²⁵. In questo ultimo caso l'ordinario potrà togliere parzialmente la facoltà di tutti i sacerdoti latini nel proprio territorio.

A noi sembra che, nel diritto latino, siano aperte tutte e due possibilità, cioè la legge particolare che stabilisca generalmente la riserva dei peccati dei fedeli orientali pure nella Chiesa latina, ma anche il divieto o la limitazione della facoltà dei confessori latini in certi territori da parte degli ordinari locali latini. Misure di questo genere dovrebbero essere prese possibilmente dopo una consultazione con i Vescovi orientali competenti e sarebbe opportuna, almeno quando si tratta di una norma canonica particolare e non solo di atti amministrativi, una decisione unanime della rispettiva conferenza episcopale (cf. c. 455 §4).

PÉTER ERDÖ

²⁴ Per il significato del termine *particularis* nel diritto canonico vedi per es. K. MÖRSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici* (Görres-Gesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft 74), Paderborn 1937 (rist. 1967), 45-48. Per il fatto che il caso particolare non va confuso con i casi singolari vedi J. MCAREAVEY, «Ad can. 967», in *The Canon Law. Letter and Spirit. A Practical Guide to the Code of Canon Law*, ed. G. Sheehy – R. Brown – D. Kelly – A. McGrath, London 1995, 529, n. 1897: «As in §1 such a refusal may be made only “in a particular case”, i. e. where a priest, or perhaps a group of priests, is deemed unfit to hear confessions».

²⁵ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 59; J. MCAREAVEY, «Ad can. 967», in *The Canon Law. Letter and Spirit* (cf. nt. 24), 529, n. 1897.